

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- ☐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- ☐ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RICORDATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5 (Decreto Sostegni), ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, successivamente prorogato al 31/07/2021 da Decreto Sostegni bis;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Orbetello è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO che:

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, specificando che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*

-la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra

citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2020 ed i relativi allegati, avente ad oggetto "Conferma ed approvazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti per l'anno 2020";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2020, ed i relativi allegati, avente ad oggetto "Piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio rifiuti relativa all'anno 2020 – Presa d'atto";

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2021 del 30/06/2021, e dei suoi allegati, con la quale si delibera di prendere atto dell'esito finale del PEF 2021 del Comune di Orbetello con le seguenti risultanze: totale delle entrate tariffarie che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo di € 4.926.049 (di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile € 3.265.544 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse € 1.660.505), totale detrazioni per l'importo di € 130.814, per un totale PEF 2021 post detrazioni per l'importo di € 4.795.235;

CONSIDERATO che il documento sopra citato individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO che, rispetto agli anni 2019 e 2020 nei quali il totale dei costi del PEF da coprire con le tariffe ammontavano a € 4.488.213,10 (DCC n. 14/2019) e € 4.580.058 (DCC n. 76/2020), l'anno 2021 rileva un aumento consistente dei costi, nonché una diversa ripartizione tra costi fissi e variabili che vede un aumento dei secondi rispetto ai primi;

CONSIDERATO che l'importo di € 4.795.235, da garantire tramite le entrate tariffarie, determinerebbe un rilevante aggravio delle tariffe, con particolare riflesso sulla quota variabile del tributo a causa della diversa ripartizione dei costi sopra descritta rispetto agli anni precedenti, andando ad incidere in maniera significativa e pesante sulla quota variabile delle utenze domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 176 del 13/07/2021 con cui viene approvato lo schema di rendiconto, relazione illustrativa ed allegati – anno di gestione 2020, e preso atto che parte le risorse di cui all'articolo 106 del DL 34/2020 (cosidetto "fondone"), sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato TARI, pari ad € 279.120, e che il rendiconto sarà portato in approvazione nel prossimo Consiglio comunale;

VISTI i documenti elaborati dall'ufficio Tributi, consistenti nella Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche, con allegati i prospetti dei coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more*

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio Tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico, restando conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze interessate dalle limitazioni, che hanno investito sia le utenze non domestiche sia le utenze domestiche;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto più volte in materia con i recenti artt. 6 e 53 del DL 73/2021 stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

- “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ... omissis....”.

RITENUTO pertanto, opportuno utilizzare i fondi di cui al D.L. n. 73/2021, sopra richiamato, come di seguito specificato:

- il fondo di cui all'art. 6 per la concessione di agevolazioni TARI alle categorie economiche, introducendo, per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, delle riduzioni della parte variabile della tassa, in misura differente in funzione della diversa incidenza che i provvedimenti emanati in materia di emergenza epidemiologica hanno avuto sullo svolgimento dell'attività, ammontante a € 273.909,68, considerato che anche secondo la nota IFEL le “..categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie

o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività... non sembrano escludere le attività le cui restrizioni si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza... si ritiene...che sia ammissibile estendere il concetto di restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività...evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive” e che “...la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune...”

- il fondo di cui all'art. 53, che potrà essere destinato dall'Amministrazione per le finalità di cui al DL 73/2010;

RILEVATO CHE il contesto nel quale riversa l'intero paese per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito comunque con ricadute negative tutto il tessuto socio-economico, non soltanto le attività ma anche le famiglie, e pesanti riflessi dal punto di vista economico hanno investito lo stesso Comune di Orbetello, che in ragione delle motivazioni sopra esposte ha ritenuto opportuno mitigare quanto più possibile gli effetti sfavorevoli della pandemia e attuare provvedimenti di contrasto alla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria tutt'ora perdurante, applicando criteri di ragionevolezza e proporzionalità relativa al fine di ridurre ulteriormente il carico TARI delle utenze domestiche; a tal fine l'amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare, secondo anche indicazioni fornite dal servizio finanziario, l'avanzo vincolato TARI nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (derivante da parte del fondo per esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020), detratto del conguaglio PEF di € 45.238,00, per un importo di € 233.882,00, come da schema di rendiconto approvato con deliberazione della G.C. n. 176 del 13/07/2021 che verrà portato in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale, insieme a € 150.000,00 di stanziamento aggiuntivo di avanzo libero, per un totale complessivo disponibile di € 383.882,00, quale importo destinabile alla detrazione dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, colpite anch'esse dagli effetti negativi della pandemia per cui lo stato di emergenza è al vaglio del CdM per una proroga fino al 31/12/2021;

PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/06/2020, vista l'emergenza sanitaria in atto, sono state esentate dal pagamento della Tari, per il l'anno 2020, le attività commerciali limitatamente agli ampliamenti di superficie e le nuove concessioni in atto, e che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/06/2021 è stata confermata l'esenzione anche per l'anno 2021;

VISTI:

□ l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

□ l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;

□ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*”;

□ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,

come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

□ l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

□ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, è confermata anche per l'anno 2021, l'aliquota dalla Provincia di Grosseto nella misura del 5 %;

RITENUTO in conclusione:

□ di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

□ di dare atto che il fondo di cui all'art. 6 del DL 73/2021, l'avanzo vincolato TARI insieme allo stanziamento aggiuntivo di avanzo libero, saranno destinati dall'Amministrazione alla riduzione del carico TARI, in particolare della parte variabile, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, in ragione delle motivazioni espresse in premessa;

□ di determinare in n. 5 rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:

-1° rata entro il 16/11/2021

-2° rata entro il 16/12/2021

-3° rata entro il 16/01/2022

-4° rata entro il 16/02/2022

-5° rata entro il 16/03/2022

-Pagamento in un'unica soluzione entro il 16/11/2021 ;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

RICHIAMATE le:

- DCC n. 23/2021 di approvazione del DUP 2021-2023
- DCC n. 28/2021 di approvazione del bilancio comunale 2021-2023
- DGC n. 169/2021 di approvazione PEG obiettivi di gestione 2021 integrazione e modifica delibere GC n. 65/2011 e 92/2021

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 conservato agli atti d'ufficio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

☐ la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale TARI approvato nella seduta odierna, sulla base della deliberazione di Consiglio comunale n. 32/2021 del 30/06/2021 e dei suoi allegati, e relativa alla presa d'atto dell'esito finale del PEF 2021 del Comune di Orbetello, le tariffe e le riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che i fondi citati in premessa di cui all'art. 6 del DL 73/2021, l'avanzo vincolato TARI, e lo stanziamento aggiuntivo di avanzo libero, rispettivamente pari a € 273.909,68 € 233.882,00, € 150.000,00 saranno destinati dall'Amministrazione alla riduzione del carico TARI, in particolare della parte variabile, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, in ragione delle motivazioni espresse in premessa;

3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe, nella misura riportata nello stesso allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

4) di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

5) di dare atto che l'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto per il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, è stata confermata pari al 5 %;

6) di determinare in n. 5 rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:

-1° rata entro il 16/11/2021

-2° rata entro il 16/12/2021

-3° rata entro il 16/01/2022

-4° rata entro il 16/02/2022

-5° rata entro il 16/03/2022

-Pagamento in un'unica soluzione entro il 16/11/2021

7) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dal Decreto Sostegni bis, fissato al 31/07/2021

La seguente proposta è stata istruita dal responsabile del servizio Entrate, Trasporti, Soc. partecipate, dott.ssa Rocchi Barbara

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione – Seduta di prima convocazione

N. 39 DEL 30-07-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio, alle ore 11:00, in audio videoconferenza, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CASAMENTI ANDREA	X	
PICCINI CHIARA	X	
OTTALI MADDALENA	X	
MINUCCI LUCA	X	
BERARDI ROBERTO	X	
COVITTO STEFANO		X
ANDREUCCETTI GIULIA	X	
TEGLIA LUCA	X	
PIANELLI MICHELE	X	
MITTICA MATTEO	X	
MAGI SILVIA	X	
POCCIA IVAN	X	
PAFFETTI MONICA		X
BARBINI MAURO		X
PAPINI ANNA		X
ALDI LUCA		X
VELASCO ALFREDO		X

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.

Il cons. SILVIA MAGI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Presenti 11 assenti 6: Covitto, Paffetti, Barbini, Papini, Aldi, Velasco

Ore 11.42 entra il consigliere Poccia

Il Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione allegata

Successivamente il segretario, previo appello nominale, procede all'acquisizione del voto dei singoli consiglieri

consigliere	In presenza	In collegamento da remoto	Votazione proposta delibera	Votazione immediata eseguibilità
Sindaco	P		favore	favore
Chiara Piccini	P		favore	favore
Maddalena Ottali		P	favore	favore
Luca Minucci		P	favore	favore
Roberto Berardi		P	favore	favore
Stefano Covitto		assente	=====	=====
Giulia Andreuccetti		P	favore	favore
Luca Teglia	P		favore	favore
Michele Pianelli		P	favore	favore
Matteo Mittica		P	favore	favore
Silvia Magi	P		favore	favore
Ivan Poccia	P		favore	favore
Monica Paffetti		assente	=====	=====
Mauro Barbini		assente	=====	=====
Anna Papini		assente	=====	=====
Luca Aldi		assente	=====	=====
Alfredo Velasco		assente	=====	=====

Concluse le operazioni di voto il Presidente proclama il seguente risultato

Presenti 11
Astenuti 0
Votanti 11
Voti favorevoli 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva ;

Vista la proposta di deliberazione allegato sub. "A";

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Vista la votazione che precede;

DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto

ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente proclama il seguente risultato sulla proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presenti	11
Astenuti	0
Votanti	11
Voti favorevoli	11

Il Consiglio approva

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- ☐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- ☐ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI** (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RICORDATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5 (Decreto Sostegni), ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, successivamente prorogato al 31/07/2021 da Decreto Sostegni bis;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Orbetello è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO che:

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, specificando che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*

-la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2020 ed i relativi allegati, avente ad oggetto "Conferma ed approvazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti per l'anno 2020";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2020, ed i relativi allegati, avente ad oggetto "Piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio rifiuti relativa all'anno 2020 – Presa d'atto";

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2021 del 30/06/2021, e dei suoi allegati, con la quale si delibera di prendere atto dell'esito finale del PEF 2021 del Comune di Orbetello con le seguenti risultanze: totale delle entrate tariffarie che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo di € 4.926.049 (di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile € 3.265.544 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse € 1.660.505), totale detrazioni per l'importo di € 130.814, per un totale PEF 2021 post detrazioni per l'importo di € 4.795.235;

CONSIDERATO che il documento sopra citato individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO che, rispetto agli anni 2019 e 2020 nei quali il totale dei costi del PEF da coprire con le tariffe ammontavano a € 4.488.213,10 (DCC n. 14/2019) e € 4.580.058 (DCC n. 76/2020), l'anno 2021 rileva un aumento consistente dei costi, nonché una diversa ripartizione tra costi fissi e variabili che vede un aumento dei secondi rispetto ai primi;

CONSIDERATO che l'importo di € 4.795.235, da garantire tramite le entrate tariffarie, determinerebbe un rilevante aggravio delle tariffe, con particolare riflesso sulla quota variabile del tributo a causa della diversa ripartizione dei costi sopra descritta rispetto agli anni precedenti, andando

ad incidere in maniera significativa e pesante sulla quota variabile delle utenze domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 176 del 13/07/2021 con cui viene approvato lo schema di rendiconto, relazione illustrativa ed allegati – anno di gestione 2020, e preso atto che parte le risorse di cui all'articolo 106 del DL 34/2020 (cosidetto "fondone"), sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato TARI, pari ad € 279.120, e che il rendiconto sarà portato in approvazione nel prossimo Consiglio comunale;

VISTI i documenti elaborati dall'ufficio Tributi, consistenti nella Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche, con allegati i prospetti dei coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio Tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico, restando conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze interessate dalle limitazioni, che hanno investito sia le utenze non domestiche sia le utenze domestiche;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto più volte in materia con i recenti artt. 6 e 53 del DL 73/2021 stabilendo quanto di seguito:

-“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

- “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ... omissis....”.

RITENUTO pertanto, opportuno utilizzare i fondi di cui al D.L. n. 73/2021, sopra richiamato, come di seguito specificato:

- il fondo di cui all'art. 6 per la concessione di agevolazioni TARI alle categorie economiche, introducendo, per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, delle riduzioni della parte variabile della tassa, in misura differente in funzione della diversa incidenza che i provvedimenti emanati in materia di emergenza epidemiologica hanno avuto sullo svolgimento dell'attività, ammontante a € 273.909,68, considerato che anche secondo la nota IFEL le “..categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività... non sembrano escludere le attività le cui restrizioni si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza.... si ritiene...che sia ammissibile estendere il concetto di restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività...evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive” e che “...la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune...”

- il fondo di cui all'art. 53, che potrà essere destinato dall'Amministrazione per le finalità di cui al DL 73/2010;

RILEVATO CHE il contesto nel quale riversa l'intero paese per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito comunque con ricadute negative tutto il tessuto socio-economico, non soltanto le attività ma anche le famiglie, e pesanti riflessi dal punto di vista economico hanno investito lo stesso Comune di Orbetello, che in ragione delle motivazioni sopra esposte ha ritenuto opportuno mitigare quanto più possibile gli effetti sfavorevoli della pandemia e attuare provvedimenti di contrasto alla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria tutt'ora perdurante, applicando criteri di ragionevolezza e proporzionalità relativa al fine di ridurre ulteriormente il carico TARI delle utenze domestiche; a tal fine l'amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare, secondo anche indicazioni fornite dal servizio finanziario, l'avanzo vincolato TARI nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (derivante da parte del fondo per esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020), detratto del conguaglio PEF di € 45.238,00, per un importo di € 233.882,00, come da schema di rendiconto approvato con deliberazione della G.C. n. 176 del 13/07/2021 che verrà portato in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale, insieme a € 150.000,00 di stanziamento aggiuntivo di avanzo libero, per un totale complessivo disponibile di € 383.882,00, quale importo destinabile alla detrazione dei costi variabili

imputabili alle utenze domestiche, colpite anch'esse dagli effetti negativi della pandemia per cui lo stato di emergenza è al vaglio del CdM per una proroga fino al 31/12/2021;

PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/06/2020, vista l'emergenza sanitaria in atto, sono state esentate dal pagamento della Tari, per il l'anno 2020, le attività commerciali limitatamente agli ampliamenti di superficie e le nuove concessioni in atto, e che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/06/2021 è stata confermata l'esenzione anche per l'anno 2021;

VISTI:

□ l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

□ l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

□ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe** e i **regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

□ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

□ l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

□ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, è confermata anche per l'anno 2021, l'aliquota dalla Provincia di Grosseto nella misura del 5 %;

RITENUTO in conclusione:

☐ di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

☐ di dare atto che il fondo di cui all'art. 6 del DL 73/2021, l'avanzo vincolato TARI insieme allo stanziamento aggiuntivo di avanzo libero, saranno destinati dall'Amministrazione alla riduzione del carico TARI, in particolare della parte variabile, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, in ragione delle motivazioni espresse in premessa;

☐ di determinare in n. 5 rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:

-1° rata entro il 16/11/2021

-2° rata entro il 16/12/2021

-3° rata entro il 16/01/2022

-4° rata entro il 16/02/2022

-5° rata entro il 16/03/2022

-Pagamento in un'unica soluzione entro il 16/11/2021 ;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

RICHIAMATE le:

- DCC n. 23/2021 di approvazione del DUP 2021-2023

- DCC n. 28/2021 di approvazione del bilancio comunale 2021-2023
- DGC n. 169/2021 di approvazione PEG obiettivi di gestione 2021 integrazione e modifica delibere GC n. 65/2011 e 92/2021

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 conservato agli atti d'ufficio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

□ la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale TARI approvato nella seduta odierna, sulla base della deliberazione di Consiglio comunale n. 32/2021 del 30/06/2021 e dei suoi allegati, e relativa alla presa d'atto dell'esito finale del PEF 2021 del Comune di Orbetello, le tariffe e le riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che i fondi citati in premessa di cui all'art. 6 del DL 73/2021, l'avanzo vincolato TARI, e lo stanziamento aggiuntivo di avanzo libero, rispettivamente pari a € 273.909,68 € 233.882,00, € 150.000,00 saranno destinati dall'Amministrazione alla riduzione del carico TARI, in particolare della parte variabile, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, in ragione delle motivazioni espresse in premessa;

3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe, nella misura riportata nello stesso allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

4) di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

5) di dare atto che l'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto per il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, è stata confermata pari al 5 %;

6) di determinare in n. 5 rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:

-1° rata entro il 16/11/2021

-2° rata entro il 16/12/2021

-3° rata entro il 16/01/2022

-4° rata entro il 16/02/2022

-5° rata entro il 16/03/2022

-Pagamento in un unica soluzione entro il 16/11/2021

7) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dal Decreto Sostegni bis, fissato al 31/07/2021

La seguente proposta è stata istruita dal responsabile del servizio Entrate, Trasporti, Soc. partecipate, dott.ssa Rocchi Barbara

Deliberazione N° 39 del 30-07-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SILVIA MAGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021

Il sottoscritto, responsabile del Settore AFFARI GENERALI, formula, ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Orbetello, Lì 22-07-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELENA GUARINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 30 del 21-07-2021

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario formula, ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Note e prescrizioni:

-

Orbetello, 22-07-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Firmato ALESSANDRA MEOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 30 del 21-07-2021

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 39 del 30-07-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 06-08-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CAPEZZUOLI LAURA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 39 del 30-07-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021, è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Ente: **ORBETELLO** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **oltre 5000**
 Anno gestione: **2021**
 Piano tariffario: **Piano Tariffario 2021**

Piano Consolidato

Costi Fissi e Variabili

		Parte Fissa	Parte Variabile	Totali
Totali		1.660.505,00	3.134.730,00	4.795.235,00
		34,63 %	65,37 %	100,00 %
PREVISIONE ENTRATA				4.795.235,00
UTENZE DOMESTICHE	1.247.869,51	1.294.643,49	2.542.433,60	
% su totale di colonna	75,15 %	41,30 %	53,02 %	
% su totale utenze domestiche	49,08 %	50,92 %	100,00 %	
UTENZE NON DOMESTICHE	412.635,49	1.840.086,51	2.252.801,40	
% su totale colonna	24,85%	58,70%	46,98%	
% su totale utenze domestiche	18,32%	81,68%	100,00%	
		Tot.	4.795.235,00	

Coefficienti Utenze Domestiche

Fascia	Nucleo Familiare	Ka	Kb (min-medio-max)			Kb (ad-hoc)
A	Famiglie di 1 componente	0,86	0,60	0,80	1,00	0,30
B	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40	1,60	1,80	0,70
C	Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80	2,00	2,30	0,90
D	Famiglie di 4 componenti	1,10	2,20	2,60	3,00	1,10
E	Famiglie di 5 componenti	1,17	2,90	3,20	3,60	1,45
F	Famiglie di 6 o più componenti	1,23	3,40	3,70	4,10	1,70

Coefficienti Utenze Non Domestiche										
Cat.	Descrizione	Kc (min-medio-max)			Kc (ad-hoc)	Kd (min-medio-max)			Kd (ad-hoc)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,52	0,61	0,91	3,98	4,82	5,65	8,47	
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,43	0,46		3,60	3,92	4,25		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,48	0,52	1,22	4,00	4,40	4,80	11,00	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,78	0,81		6,78	7,12	7,45		
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,56	0,67	2,20	4,11	5,14	6,18	6,00	
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,45	0,56		3,02	4,07	5,12		
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,34	1,59	1,29	9,95	12,31	14,67	14,00	
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,02	1,19		7,80	9,39	10,98		
9	Case di cura e riposo	0,89	1,18	1,47	2,20	8,21	10,88	13,55	20,31	
10	Ospedali	0,82	1,26	1,70		7,55	11,61	15,67		
11	Uffici, agenzie	0,97	1,22	1,47	1,29	8,90	11,23	13,55	13,00	
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	0,68	0,86		4,68	6,28	7,89		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,07	1,22	0,95	8,45	9,86	11,26	10,50	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,20	1,44		8,85	11,03	13,21		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,79	0,86	0,95	6,66	7,28	7,90	8,00	
06/A	Agriturismi senza ristorazione	0,85	1,02	1,19		7,80	9,39	10,98		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,05	1,12	1,33	9,00	9,66	10,32	8,50	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	0,74	0,86	0,99		6,80	7,95	9,10		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,06	1,26	1,33	8,02	9,80	11,58	10,50	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,60	0,89		2,93	5,56	8,20		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,66	0,88	2,81	4,00	6,05	8,10	7,00	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	6,54	9,84		29,93	60,24	90,55		
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	3,50	4,33	0,61	24,60	32,20	39,80	25,86	
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	4,74	7,04		22,55	43,66	64,77		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	1,92	2,34	0,61	13,72	17,64	21,55	5,50	
4/A	Sosta Camper	0,74	0,78	0,81		6,78	7,12	7,45		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	7,50	10,76	3,51	38,90	68,93	98,96	21,00	
25/A	Grandi supermercati	1,49	1,92	2,34		13,72	17,64	21,55		
07/A	Agriturismi con ristorazione	1,08	1,34	1,59	1,34	9,95	12,31	14,67	11,20	
30	Discoteche, night club	0,74	1,28	1,83		6,80	11,82	16,83		

		Fisso 2021	Variabile 2021	Totale 2021	Variabile applicata	Totale 2021 applicato
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,5334	2,9477	3,4810	2,1518	2,6852
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,2696	1,3921	1,6617	1,0162	1,2858
3	AUTORIMESSE,MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA	0,3048	1,6705	1,9753	1,3620	1,6668
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTE,IMPIANTI SPORTIVI	0,7150	3,8282	4,5432	3,2442	3,9592
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,3927	2,0881	2,4808	1,6549	2,0476
6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,3282	1,6705	1,9987	1,3404	1,6686
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,9319	4,8722	5,8041	4,0929	5,0248
8	ALBERGHI E AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	0,6975	3,4802	4,1777	2,9885	3,6860
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,2894	7,0682	8,3576	6,0828	7,3722
10	OSPEDALI	0,9964	4,8722	5,8686	3,9283	4,9247
11	UFFICI AGENZIE	0,8616	4,5242	5,3858	3,6218	4,4834
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,7561	4,1205	4,8766	3,5536	4,3097
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBR	0,7150	3,6542	4,3692	2,6675	3,3826
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN	0,8440	4,5242	5,3682	3,5535	4,3975
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TEND	0,5040	2,7493	3,2534	2,0070	2,5110
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI: PARRUCCHIERE, BA	0,6154	3,3618	3,9772	2,4541	3,0695
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI: FALEGNAME, IDRAU	0,5802	2,9581	3,5383	2,5124	3,0926
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,7385	3,6542	4,3927	3,1374	3,8759
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI	0,7795	4,2806	5,0601	3,6814	4,4609
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI	0,5158	2,4361	2,9519	2,0410	2,5568
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,7672	10,4405	16,2077	7,6215	13,3888
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	2,5378	13,8510	16,3888	10,1112	12,6490
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	4,1261	7,8477	11,9739	5,7288	9,8550
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, P	4,3958	7,3083	11,7041	5,3351	9,7308
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE DA BALLO	0,7502	4,1135	4,8637	3,0029	3,7531
4/A	SOSTA CAMPER	0,3575	1,9141	2,2716	1,9141	2,2716
7/A	AGRITURISMI CON RISTORANTE	0,7854	3,8978	4,6832	3,8978	4,6832
8/A	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	0,5568	2,7841	3,3409	2,7841	3,3409
25	SUPERMERCATI	1,6469	8,9997	10,6466	8,9997	10,6466
25/A	GRANDI SUPERMERCATI	2,0572	11,2513	13,3085	11,2513	13,3085

UTENZE DOMESTICHE

NCF	Importo fisso	Importo Variabile 2021	Importo variabile ridotto - 25,45%
1	1,3782	59,5868	44,4220
2	1,5064	139,0358	103,6512
3	1,6346	178,7603	133,2658
4	1,7628	218,4848	162,8804
5	1,8749	288,0027	214,7060
6	1,9711	337,6583	251,7243

Categorie con tariffe stabili al 2019		Fisso 2021	Variabile 2021	Variabile applicata	Totale 2019 = 2021
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA	0,3048	1,6705	1,3620	1,6668
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	0,7150	3,8282	3,2442	3,9592
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,3927	2,0881	1,6549	2,0476
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,3282	1,6705	1,3404	1,6686
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,9319	4,8722	4,0929	5,0248
8	ALBERGHI E AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	0,6975	3,4802	2,9885	3,6860
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,2894	7,0682	6,0828	7,3722
10	OSPEDALI	0,9964	4,8722	3,9283	4,9247
11	UFFICI AGENZIE	0,8616	4,5242	3,6218	4,4834
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,7561	4,1205	3,5536	4,3097
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN	0,8440	4,5242	3,5535	4,3975
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI: FALEGNAME, IDRAU	0,5802	2,9581	2,5124	3,0926
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,7385	3,6542	3,1374	3,8759
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI	0,7795	4,2806	3,6814	4,4609
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI	0,5158	2,4361	2,0410	2,5568

Categorie con tariffe nuove e abbattimento della quota variabile del 27%

Categoria	Descrizione	Fisso 2021	Variabile 2021	Variabile - 27%	Totale tariffa applicata 2021	Totale tariffa applicata 2019
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,5334	2,9477	2,1518	2,6852	3,0625
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,2696	1,3921	1,0162	1,2858	1,4797
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBR	0,7150	3,6542	2,6675	3,3826	3,8230
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TEND	0,5040	2,7493	2,0070	2,5110	2,7572
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI: PARRUCCHIERE, BA	0,6154	3,3618	2,4541	3,0695	3,3875
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,7672	10,4405	7,6215	13,3888	14,7440
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	2,5378	13,8510	10,1112	12,6490	14,2170
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	4,1261	7,8477	5,7288	9,8550	10,8082
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, P	4,3958	7,3083	5,3351	9,7308	10,6047
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE DA BALLO	0,7502	4,1135	3,0029	3,7531	4,2899

Per stabilizzare e ridurre le UND	
Tot. Fondo 2021	€ 273.909,00

Tariffe 2019-2020		
NCF	Importo fisso	Importo variabile
1	1,8767	32,9061
2	2,0513	76,7809
3	2,2259	98,7183
4	2,4005	120,6557
5	2,5532	159,0462
6	2,6842	186,4679

Nuove Tariffe riduzione 25,45% PV

NCF	Importo fisso	Importo Variabile 2021	Importo variabile ridotto -25,45%
1	1,3782	59,5868	44,4220
2	1,5064	139,0358	103,6512
3	1,6346	178,7603	133,2658
4	1,7628	218,4848	162,8804
5	1,8749	288,0027	214,7060
6	1,9711	337,6583	251,7243

Importo riduzioni	25,45%
€ 383.882,00	

COMUNE DI ORBETELLO
PROVINCIA DI GROSSETO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 21 del 22.07.2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

VISTA la proposta di variazione di bilancio secondo le normative sopra indicata;

VISTO lo Statuto e il regolamento di contabilità ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del settore finanziario e del settore affari generali;

Tutto ciò premesso,

Il Revisore dei Conti

Esprime per quanto di propria competenza parere favorevole alla delibera della Giunta Comunale n. 30 del 21.07.2021 inerente “ APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

Il Revisore

Dott. Regoli Alessandro